CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XV LEGISLATURA PROVINCIALE
2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013) - 2018 (elezioni provinciali …)

ANNO 2013 (XV)

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
1	255	31.10.2013	sentenza (red. Cassese) G.U. 06.11.2013, 1ª serie speciale n. 45 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento <u>ricorso n. 183/2012</u> depositato in data 06.12.2012 pubblicato in G.U. 23.01.2013, 1ª serie speciale n. 4	3.2.1. (organizzazione sanitaria)	legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio) (articoli 3, 4, 8, 10 e 13) le censure riguardano l'attribuzione all'ente provincia, su proposta dei comuni interessati, delle funzioni inerenti alla determinazione del numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e all'identificazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie. Il Governo rileva il contrasto con i principi	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. p. n. 21 del 2012, limitatamente alle parole "e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie" 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l. p. n. 21 del 2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59-bis della l. p. n. 29 del 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56 della l. p. n. 25 del 2012 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13 della l. p. n. 21 del 2012, promosse dal governo in relazione all'art. 117, terzo comma, della costituzione e all'art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto La Corte ha accolto il ricorso del Governo, che aveva censurato

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, che, sulla base dei parametri ivi previsti, attribuisce ai comuni l'individuazione delle sedi farmaceutiche con conseguente violazione dell'articolo 117, comma terzo, della costituzione e dell'articolo 9, comma 1, n 10) dello statuto speciale	l'attribuzione all'ente provincia, su proposta dei comuni interessati, delle funzioni inerenti alla determinazione del numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e all'identificazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie. Secondo la Corte, l'attribuzione di tali compiti alla Provincia e non ai comuni viola i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute con conseguente violazione degli articoli 117, comma terzo, della costituzione e 9, comma 1, numero 10, dello statuto speciale. Il legislatore statale ha attribuito ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie, al fine di assicurare un ordinato assetto del territorio in relazione agli effettivi bisogni della collettività. Il d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 (art. 11, comma 1, lettera c) contiene un esplicito riferimento alla finalità di "assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo, altresì, conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche, nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale, sono, inoltre, da ricondurre ai compiti di pianificazione urbanistica di competenza dei comuni, in quanto enti appartenenti ad un livello di governo più vicino ai cittadini
2	263	13.11.2013	sentenza (red. Napolitano) G.U. 20.11.2013, 1ª serie speciale n. 47 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei	4.4. (opere pubbliche) 1.6. (ordinamento della Provincia) 1.8.2. (finanza locale)	articolo 16, comma 10-bis, articolo 17-ter,comma 5, articolo 37, commi da 4 a 8, e articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134	- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 3-bis, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 - riserva a separata pronuncia ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto legge oggetto di impugnazione è costituzionalmente illegittima la previsione (comma 3-bis art. 69 decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012) secondo cui gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Ministri ricorso n. 152/2012 depositato in data 17.10.2012 pubblicato in G.U. 05.12.2012, 1ª serie speciale n. 48 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26.09.2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 28 settembre 2012, n. 14, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Secondo la Corte costituzionale la norma censurata, stante la sua natura di norma di dettaglio, che non lascia margini di apprezzamento al legislatore provinciale in sede di sua attuazione, non è rispettosa delle forme di concertazione previste dall'articolo 79 dello statuto speciale, in base al quale lo Stato concorda con la Provincia gli obblighi relativi al patto di stabilità interno. Spetta poi al legislatore provinciale individuare, nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali, modalità ed ambiti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica la norma censurata è stata introdotta in ottemperanza ad una disposizione non opponibile alle province (art. 23, comma 22, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011), ai sensi della quale la titolarità di cariche, uffici od organi di natura elettiva negli enti territoriali non previsti dalla costituzione è, in linea di principio, esclusivamente onorifica e non comporta alcuna forma di remunerazione. Con sentenza n. 220 del 2013 la Corte costituzionale ha precisato che tale disposizione non si applica alle regioni speciali, né, evidentemente, alle province autonome, dovendo queste concordare con lo Stato le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica
3	274	20.11.2013	sentenza (red. Cartabia) G.U. 27.11.2013, 1ª serie speciale n. 48 giudizio di legittimità costituzionale in via principale	4.4. (opere pubbliche) 1.6. (ordinamento della	articolo 16, comma 10-bis, articolo 17-ter, comma 5, articolo 37, commi da 4 a 8, e articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito,	riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012: art. 16, comma 10-bis, e art. 17-ter, comma 5, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto legge non si applichino alle province autonome

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 152/2012 depositato in data 17.10.2012 pubblicato in G.U. 05.12.2012, 1ª serie speciale n. 48 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26.09.2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 28 settembre 2012, n. 14, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi	Provincia) 1.8.2. (finanza locale)	con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134	di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti la disciplina impugnata impone il raggiungimento dell'intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge impugnato, al fine specifico di consentire la progettazione definitiva e, quindi, la conseguente realizzazione della "Valdastico nord". Trattasi, secondo la Corte costituzionale, di termine irragionevolmente breve, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il seguito delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel breve periodo di tempo previsto dal legislatore, il cui rapido decorso contrasta con la logica collaborativa che informa lo strumento dell'intesa. L'art. 17-ter, prevedendo la temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, e perciò anche nelle regioni e province autonome, della normativa statale contenuta nel Capo IV-bis del d.l. n. 83 del 2012 (volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l'utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore) nell'attesa che ciascuna regione o provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai principi individuati dal legislatore statale, viola le norme di attuazione statutarie di cui al decreto legislativo n. 266 del 1992, che esclude l'immediata applicazione alle province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto o nel più ampio termine dallo stesso stabilito, ai vincoli discendenti, a seconda del tipo di competenza legislativa provinciale coinvolta, dai principi dell'ordinamento giuridico o dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica o dai principi stabiliti

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						dalle leggi dello Stato, desumibili dalle disposizioni della legge statale in relazione al loro concreto contenuto sulla necessità di un'intesa con la Provincia, al fine della realizzazione del tratto autostradale Valdastico della A31, vedasi sentenze nn. 122 del 2013 e 62 del 2011
4	301	11.12.2013	sentenza (red. Cartabia) G.U. 18.12.2013, 1ª serie speciale n. 51 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>ricorso n. 6/2013</u> depositato in data 17.01.2013 pubblicato in G.U. 20.02.2013, 1ª serie speciale n. 8 Parere Quarta Commissione permanente espresso nella seduta dd. 20 dicembre 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 16 gennaio 2013, n. 1, approvata a maggioranza di voti con 2 voti contrari e 3 voti di astensione	3.2.1. (organizzazione sanitaria)	decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 concernente "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 limitatamente ai seguenti articoli: articolo 2, comma 1, lettera b) articolo 2, comma 1, lettera c), limitatamente alla lettera a-bis) dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007 articolo 2, comma 1, lettera h) articolo 12, comma 10	1. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del d. l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione; 2. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, nella parte in cui non prevede che "nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico"; 3. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, promossa dalla Provincia in riferimento all'art. 9, numero 10), dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, della costituzione Secondo la Corte costituzionale il legislatore statale, laddove annovera le province autonome tra i soggetti, ai quali si applica in modo immediato e integrale la nuova disciplina relativa agli spazi per l'esercizio della professione intramuraria con obbligo di attuazione della stessa secondo scadenze prefissate ed entro termini brevi, anche inferiori ai sei mesi, viola lo speciale regime di adeguamento della legislazione provinciale alle leggi statali

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						sopravvenute ai sensi delle norme di attuazione di cui al d. lgs.vo n. 266 del 1992. Rileva, inoltre, l'assenza di una generale clausola di salvaguardia delle competenze della Provincia con conseguente violazione delle citate norme di attuazione non derogabili dalla legislazione statale ordinaria, con conseguente illegittimità di quest'ultima La previsione della sanzione della decurtazione della retribuzione di risultato dei direttori generali in aggiunta ad altre già previste, non eccede dai limiti delle competenze statali e non comprime in alcun modo la discrezionalità provinciale rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina legislativa, già scrutinata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371 del 2008. La costituzione da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti viola il principio di ragionevolezza, posto che la norma statale non tiene conto della dimensione demografica della Provincia di Trento, corrispondente a soli cinquecentotrentunomila abitanti. Ne consegue la necessità di introdurre la disposizione secondo cui "nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico"

NUMERO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2013 (in relazione alla XV legislatura): 4

a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 4
b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n.
c) giudizi per conflitto di attribuzione: n.

LEGENDA:

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2013, riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;

- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale.

Prospetto aggiornato alla data del 19 dicembre 2013

Gianna Morandi